

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1982)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1975

Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia e dell'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 4 agosto 1971, n. 607, ha previsto l'aumento degli organici del Corpo degli agenti di custodia per complessive 2.000 unità in un arco di tempo di 4 anni esauritosi il 1° gennaio 1974.

L'attuazione della predetta legge ha consentito, a tutto oggi, l'arruolamento di circa 1.700 agenti di custodia.

La concreta realizzazione di principi ed istituzioni, che nel campo penitenziario hanno assunto primaria importanza, ha posto in rilievo, da un punto di vista strettamente operativo e di sicurezza, il grave stato di inadeguatezza e di carenza dei vigenti organici in relazione alle necessità connesse alla nuova dimensione strutturale del trattamento penitenziario.

L'applicazione delle nuove tecniche e metodologie penitenziarie con la conseguente liberalizzazione della pena in tutti gli istituti (prolungamento dei colloqui con i familiari, istituzione di nuovi corsi scolastici, protazione dell'aria, differimento dell'ora dei pasti, concessione degli spettacoli televisivi, talvolta fino a tarda ora, eccetera), richiede, infatti, non soltanto più qualificate prestazioni, da parte degli operatori penitenziari in genere e segnatamente del personale militare di custodia per il perseguimento delle finalità inerenti ad una piena umanizzazione della pena stessa ed al reinserimento sociale dei detenuti ma è causa primaria del considerevole, inevitabile, aumento dei posti di servizio degli agenti, con aggravio, per es-

si, di lavoro e di responsabilità, allo stato, insostenibile.

Nell'osservanza delle citate tecniche, sulla base di nuovi metodi di trattamento, la nuova edilizia penitenziaria prevede, poi, la costruzione di numerosi altri istituti (è in atto uno stanziamento di bilancio di 100 miliardi) con soluzioni ambientali ed architettoniche (sale televisive, cinematografiche, lavorazioni, ecc.) tali da assorbire necessariamente, una entità numerica di personale militare decisamente superiore alle disponibilità consentite dai contingenti attualmente in servizio.

Il difetto di reperibilità di tale personale diverrebbe ostacolo insuperabile alla possibilità di attivare i nuovi istituti.

La insufficienza degli organici vigenti pone, infine, in grave disagio cui è sottoposto il personale militare di custodia per la constatata impossibilità di concessione di licenze ordinarie e giornate di riposo il cui mancato godimento è solo in parte compensato dall'applicazione dell'articolo 11 della più volte citata legge n. 607.

Tenuto conto delle suesposte considerazioni, al fine di evitare conseguenze che inciderebbero negativamente sulla regolarità e funzionalità del servizio d'istituto, si è ritenuto predisporre l'accluso disegno di legge che determina in via definitiva l'organico del Corpo degli agenti di custodia, ad integrazione e modifica di quello fissato dalla legge 4 agosto 1971, n. 607, con aumento di 2.350 unità nei vari gradi (articoli 1 e 2).

Il proposto aumento è stato calcolato con la più rigorosa valutazione delle effettive esigenze di servizio ed è stato contenuto nei limiti delle più strette necessità, onde evitare aggravii al bilancio dello Stato.

Allo scopo di destinare, entro i limiti consentiti, alle direzioni degli istituti personale militare da adibirsi ad esclusivo lavoro d'ufficio, con conseguente pieno recupero al servizio istituzionale di 150 militari che oggi prestano, necessariamente, la loro opera anche in qualità di scritturali, si è proposto, altresì, l'aumento di 150 unità del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio (articolo 3).

Sul piano degli arruolamenti, uno dei motivi che si frappongono ad un più massiccio arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia è dato dalla mancanza della statura che è ora fissato in metri uno e sessantacinque dall'articolo 126 della legge 18 febbraio 1963, n. 173.

Per ovviare a simile inconveniente, riscontrato in sede di accertamento della idoneità degli aspiranti agenti di custodia si è ritenuto di proporre l'abbassamento della statura richiesta a metri uno e sessanta (articolo 4).

In tema di concorsi per il reclutamento degli ufficiali esistono notevoli, obiettive difficoltà.

Il richiesto possesso del diploma di laurea, preteso anche nei confronti dei sottufficiali del Corpo (artt. 4 e 5, legge 4 agosto 1971, n. 607) rende di fatto impossibile l'espletamento di qualsivoglia concorso, pubblico o riservato, come l'esperienza ha dimostrato, stanti la palese preferenza rivolta ad altre carriere da eventuali candidati esterni provvisti di quel titolo di studio e la mancanza di sottufficiali laureati.

Si è proposto, pertanto, il declassamento del titolo di studio indispensabile al diploma di scuola media superiore (artt. 5 e 6).

La provata gravità della situazione, tale da richiedere immediati provvedimenti in relazione alle esposte carenze, ha consigliato la data del 1° gennaio 1975 quale decorrenza dell'applicabilità della presente legge.

Il nuovo contingente di complessive 2.500 unità sarà coperto in un triennio, secondo la progressione di cui alla tabella allegata, per cui il relativo onere finanziario, che ammonta a L. 10.022.852.728 potrà essere ripartito in tre esercizi compreso quello del corrente anno.

L'onere sopra indicato non potrà essere sostenuto con i normali stanziamenti di bilancio mancando assolutamente la possibilità di offrire compensazioni mediante riduzione di alcune spese e di reperire, conseguentemente, la somma occorrente nell'ambito del bilancio di questo Ministero per cui il finanziamento del provvedimento potrà essere attuato con le disponibilità offerte dal Ministero del tesoro.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è stabilito come segue:

|                        |    |    |
|------------------------|----|----|
| Colonnello             | n. | 1  |
| Tenente colonnello     | »  | 5  |
| Maggiore               | »  | 12 |
| Capitano               | »  | 16 |
| Tenente e Sottotenente | »  | 22 |
| <hr/>                  |    |    |
| Totale                 | n. | 56 |

**Art. 2.**

L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è stabilito come segue:

|                             |    |        |
|-----------------------------|----|--------|
| Maresciallo maggiore        | n. | 190    |
| Maresciallo capo            | »  | 240    |
| Maresciallo ordinario       | »  | 290    |
| Brigadieri e Vicebrigadieri | »  | 1.730  |
| Appuntati e guardie         | »  | 14.776 |
| <hr/>                       |    |        |
| Totale                      | n. | 17.226 |

**Art. 3.**

L'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio, di cui all'articolo 7 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è stabilito in 225 unità.

## Art. 4.

Il punto *a)* dell'articolo 126 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è sostituito dal seguente:

« *a)* avere statura non inferiore a metri 1,60 ».

## Art. 5

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è sostituito dal seguente:

« Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti nel grado di sottotenente è riservato ai sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, non abbiano oltrepassato l'età di anni trentacinque, siano in possesso di diploma di scuola media superiore ed abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di ottimo ».

## Art. 6.

L'articolo 5 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è sostituito dal seguente:

« Ai concorsi ordinari per conseguire la nomina a sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia possono, a modifica delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, partecipare gli ufficiali, anche di completamento, che siano in possesso di diploma di scuola media superiore ».

## Art. 7.

Per la partecipazione al primo concorso, di cui al precedente articolo 5, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il limite di età per i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia è elevato ad anni quaranta.

## Art. 8.

Gli organici di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge sono raggiunti in un periodo di tre anni secondo la progressione indicata nella tabella allegata alla presente legge.

A tali fini, gli stanziamenti iscritti ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1975 sono aumentati delle seguenti somme:

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| milioni 2.033  | per l'esercizio 1975  |
| milioni 6.019  | per l'esercizio 1976  |
| milioni 10.023 | per l'esercizio 1977. |

All'onere di 2.033.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1975, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA

| G R A D I  | Organico<br>dal<br>1° gennaio 1975 | Organico<br>dal<br>1° gennaio 1976 | Organico<br>dal<br>1° gennaio 1977 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <i>Ruolo degli ufficiali</i>                                     |                                    |                                    |                                    |
| Colonnello . . . . .   | 1                                  | 1                                  | 1                                  |
| Tenente colonnello . . . . .                                     | 3                                  | 4                                  | 5                                  |
| Maggiore . . . . .   | 8                                  | 10                                 | 12                                 |
| Capitano . . . . .   | 13                                 | 14                                 | 16                                 |
| Tenente e Sottotenente . . . . .                                 | 22                                 | 22                                 | 22                                 |
| <i>Ruolo dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie</i>  |                                    |                                    |                                    |
| Maresciallo maggiore . . . . .                                   | 136                                | 163                                | 190                                |
| Maresciallo capo . . . . .                                       | 186                                | 213                                | 240                                |
| Maresciallo ordinario . . . . .                                  | 219                                | 254                                | 290                                |
| Brigadieri e Vicebrigadieri . . . . .                            | 1.464                              | 1.597                              | 1.730                              |
| Appuntati e Guardie . . . . .                                    | 13.354                             | 14.065                             | 14.776                             |
| <i>Ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio . . . . .</i> | 105                                | 165                                | 225                                |